

BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE E ECOLOGICA

2025

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 111 del 14 luglio 2025

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito la “Camera”, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. d-ter della L. n. 580 del 1993 e s.m.i., nonché nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0, a seguito del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 che ha autorizzato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025 per la realizzazione del progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, di cui il PID – Punto Impresa Digitale fa parte, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale e *green* nelle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia, appartenenti a tutti i settori economici, attraverso il sostegno alle **iniziative di digitalizzazione** e agli **investimenti di efficientamento energetico** effettuati per promuovere la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo del territorio.
2. In particolare, il presente Bando risponde ai seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie i4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di *business* 4.0 e modelli *green oriented*;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese di Roma e provincia, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 5.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione, automazione dei processi ed efficientamento energetico funzionali alle imprese di Roma e provincia quale *driver* di sviluppo economico e produttivo nel medio-lungo termine.
3. Il presente Bando e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda, nonché gli esiti delle diverse fasi del procedimento, vengono pubblicati sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it) nella pagina dedicata all’iniziativa.

ARTICOLO 2 – LINEE DI INTERVENTO

1. Attraverso il presente Bando, la Camera intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti presentati da singole imprese finalizzati all’introduzione nella gestione aziendale di nuove tecnologie per la transizione digitale e/o ecologica dell’impresa proponente.
2. In sede di presentazione della domanda, **l’impresa richiedente deve, a pena di inammissibilità, indicare quale linea di intervento intende attivare e su quale tecnologia intende investire.**
3. Gli ambiti di transizione digitale ed ecologica ricompresi nel presente Bando devono riguardare alternativamente una delle due linee di intervento, di seguito riportate:

LINEA A - TRANSIZIONE DIGITALE

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 (Tecnologie principali) con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2 (Tecnologie accessorie).

Elenco 1 - TECNOLOGIE PRINCIPALI:

- a) *robotica avanzata e collaborativa*;
- b) *interfaccia uomo-macchina*;
- c) *manifattura additiva e stampa 3D*;

- d) *prototipazione rapida;*
- e) *internet delle cose e delle macchine;*
- f) *cloud, high performance computing (HPC) fog e quantum computing;*
- g) *soluzioni di cyber security e business continuity;*
- h) *big data e analytics;*
- i) *intelligenza artificiale;*
- j) *blockchain;*
- k) *soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);*
- l) *simulazione e sistemi cyberfisici;*
- m) *integrazione verticale e orizzontale;*
- n) *soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;*
- o) *soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, tecnologie di tracciamento, RFID, barcode, etc);*
- p) *sistemi di e-commerce;*
- q) *sistemi per lo smart working e il telelavoro;*
- r) *soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita;*
- s) *soluzioni tecnologiche per il negozio 4.0 e l'esercizio pubblico 4.0 (vetrina intelligente, sensori di presenza, analisi dei passanti, sistemi di prenotazione evoluta, servizi logistici di prossimità, big data, casse fiscali evolute).*

Elenco 2 - TECNOLOGIE ACCESSORIE

- a) *sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;*
- b) *sistemi fintech;*
- c) *sistemi EDI, electronic data interchange;*
- d) *geolocalizzazione;*
- e) *tecnologie per l'in-store customer experience;*
- f) *system integration applicata all'automazione dei processi;*
- g) *tecnologie della Next Production Revolution (NPR);*
- h) *digital marketing (esclusa la mera promozione commerciale o pubblicitaria);*
- i) *connettività banda ultralarga.*

LINEA B - TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sono ammissibili gli interventi strettamente funzionali e direttamente riconducibili all'efficientamento energetico dell'impresa e relativi a una o più delle seguenti voci:

- a) *audit energetico e diagnosi energetica dei processi;*
- b) *spese progettuali e legali per la creazione di Comunità Energetiche;*
- c) *redazione di piani di efficientamento energetico;*
- d) *sistemi di gestione energetica ISO 5001;*
- e) *costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;*
- f) *acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;*
- g) *acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;*

- h) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell'intervento;*
- i) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;*
- j) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;*
- k) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.*

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse messe a disposizione delle imprese di Roma e provincia da parte della Camera per la presente misura ammontano a complessivi **euro 10.000.000,00**. Lo stanziamento è unitario per le due linee di intervento e viene attribuito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher.
3. **Il voucher è pari al 70% delle spese ammissibili al netto dell'IVA entro il tetto massimo di euro 10.000,00 a contributo.**
4. **Per accedere alla misura, l'investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00.**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ viene riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.
6. I voucher sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, laddove applicabile ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e della vigente normativa.

ARTICOLO 4 – REQUISITI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere micro, piccole o medie imprese con sede legale e/o unità locale iscritta nel Registro delle Imprese della Camera;
 - b) essere attive e aver dichiarato al Registro delle Imprese della Camera l'attività svolta nella sede legale e/o nell'unità locale oggetto dell'intervento, come indicato in domanda;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. **Il controllo sulla regolarità del diritto annuale si estende agli ultimi cinque anni escluso il corrente; non è**

¹ D.L. n. 1 del 2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal D.L. n. 29 del 2012 e convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62 del 2012.

ammessa la possibilità di regolarizzare la posizione dopo l'invio della domanda²;

- d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 - e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85;
 - f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.. **Il controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa viene accertato in sede di erogazione del contributo, laddove concesso;**
 - g) non avere forniture in essere con la Camera ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella L. n. 135 del 2012;
 - h) non avere pendenze in corso con la Camera.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della domanda e mantenuti fino a quello della liquidazione del voucher.
3. **Le imprese che hanno ricevuto un contributo dalla Camera nell'ambito dei Bandi relativi al Progetto "La doppia transizione: digitale ed ecologica" del triennio 2023-2025** (Bando Voucher Digitali Impresa 4. 0 anno 2023 o anno 2024, Bando Voucher Transizione Energetica anno 2023 o anno 2024, Bando CER 2024) **non possono presentare domanda** e, in caso contrario, vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 3.
4. **Ai fini del presente Bando, per "contributo" si intende l'ammissione dell'impresa alla concessione.** L'eventuale revoca, decadenza o rinuncia al contributo concesso non modifica la posizione dell'impresa, salvo che sia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 5 – DESTINATARI DEI VOUCHER

- 1. Il voucher è concesso direttamente all'impresa che presenta la domanda.
- 2. **Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher.** In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico; le altre sono escluse.
- 3. **Le imprese che sono in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** possono essere ammesse a contributo solo per una domanda.
- 4. Ai fini del presente Bando, per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di differenziazioni nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche

² *Si considera regolare la posizione dell'impresa che ha effettuato un pagamento parziale rispetto al dovuto, la cui differenza è inferiore all'importo di € 12,00.*

ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 6 – FORNITORI

1. **I fornitori di imprese beneficiarie del presente Bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari, neanche per una linea di intervento diversa;** laddove presentino domanda di contributo, vengono esclusi indipendentemente dalla priorità cronologica di invio della relativa domanda.
2. **I fornitori di un'impresa beneficiaria non devono avere con la medesima alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.**
3. Ai fini del presente Bando, per i servizi di consulenza e formazione l'impresa può esclusivamente avvalersi di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - **Competence center e Digital Innovation Hub** di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, Cluster Tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - **EGE (Esperti in Gestione dell'Energia)**, certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati, e **Cluster Tecnologici e Energetici**;
 - **incubatori certificati** di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - **FABLAB**, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter³;
 - **centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0** come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)⁴;
 - **start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012 e s.m.i. e **PMI innovative** di cui all'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 2015;
 - **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**, come definiti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
 - **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 LINEA A - Elenco 1 ovvero LINEA B lett. a-e del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a compilare una dichiarazione (modulo ulteriori fornitori) attestante tale condizione da sottoscrivere digitalmente e consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.
4. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa può avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, Cluster Tecnologici e Energetici o altri soggetti qualificati o certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare

³ <http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>

⁴ <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>

l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali

5. **Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. a).**

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) **acquisto di beni e servizi strumentali** finalizzati all'investimento nelle tecnologie di cui all'art. 2;
 - b) **servizi di consulenza e/o formazione** relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2.
2. **Tutte le spese devono riguardare interventi realizzati o da realizzare nella sede/unità locale sita nel territorio di Roma e provincia, come rilevabile da visura.** Nel sito oggetto di intervento, situato nel territorio di Roma e provincia, deve risultare dichiarata e svolta al Registro delle Imprese della Camera l'attività produttiva dell'impresa.
3. Le spese devono rispondere ai seguenti criteri:
 - **pertinenza** delle spese rispetto all'intervento proposto;
 - **trasparenza** delle spese (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi di spesa a supporto della rendicontazione delle attività realizzate). In particolare, per quanto riguarda le ditte individuali, le spese devono chiaramente essere riferite all'attività imprenditoriale svolta e al sito produttivo presente in visura. Nel caso di coincidenza tra sede/unità locale della ditta e domicilio del titolare, nella domanda deve essere data piena evidenza della finalità e della natura dell'intervento. In caso contrario, la domanda viene esclusa con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 3.
4. Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) *smartphone, tablet, TV* e simili ovvero di piccoli elettrodomestici;
 - b) canoni di manutenzione e assistenza tecnica o interventi di manutenzione;
 - c) acquisto di veicoli;
 - d) acquisti di beni destinati alla vendita;
 - e) fatture emesse dal beneficiario;
 - f) acquisto/sostituzione di infissi, serramenti e vetrine, opere di edilizia e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici (es. cappotto termico, rifacimento tetto, etc.);
 - g) *relamping* o sostituzione di punti luce;
 - h) trasporto, vitto e alloggio;
 - i) altra tecnologia o elettronica il cui acquisto non risulti strettamente funzionale al progetto presentato;
 - j) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, ovvero spese per la mera promozione commerciale o pubblicitaria (a titolo di mero esempio campagne promozionali e/o social, spese per la gestione dei social, Google ads, annunci Facebook e simili);
 - k) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;

- l) l'acquisto di beni usati, il comodato o il noleggio di beni;
 - m) tutte le spese che, per il loro palese carattere di marginalità o voluttuarietà, siano da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dell'investimento negli ambiti previsti dal presente Bando (a titolo di mero esempio: cavi, hd esterni, penne usb, custodie, etc), **nonché le fatture di importo unitario inferiore a euro 500,00.**
5. È ammissibile l'acquisto di macchinari e attrezzature tramite *leasing* finanziario purché il relativo contratto, da allegare alla domanda, includa le seguenti condizioni:
 - a) obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione (se tale aspetto non è riportato sul contratto è obbligatorio presentare un'autocertificazione in tal senso);
 - b) è ammissibile solo la quota capitale dei canoni pagati nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato nel periodo di ammissibilità delle spese.
 6. Non è ammesso l'acquisto di beni usati, il comodato o il noleggio dei beni.
 7. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità, il riferimento a quale linea di intervento e a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori e il dettaglio delle singole voci di spesa suddivise per tipologia, nonché il sito oggetto dell'intervento.** Nel caso di spese relative alle tecnologie di cui all'art. 2 LINEA A - Elenco 2, la domanda di contributo **pena la non ammissibilità** deve contenere la motivazione dell'utilizzo e il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1. **Non sono ammesse domande presentate su entrambe le linee di intervento di cui all'art. 2.**
 8. **Le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 aprile 2026, come previsto dall'art. 12 del presente Bando.**
 9. **Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ove non soggettivamente detraibile⁵.
 10. Per le sole spese di cui alla LINEA B lett. f-k dell'art. 2, sono ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l'acquisto e l'installazione, ivi compresi montaggio e trasporto, nonché i costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati, nel limite del 20% delle spese ammissibili, sempreché direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento.
 11. **Per le spese di cui alla LINEA B lett. f-k dell'art. 2**, è obbligatorio produrre in sede di rendicontazione dell'intervento effettuato la **relazione di un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell'intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l'intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.
 12. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

⁵ Ove non detraibile l'IVA è un costo per l'impresa e rientra tra le spese ammissibili; è necessaria a tal proposito **apposita dichiarazione di soggettività fiscale da parte dell'impresa, in assenza della quale l'IVA viene detratta d'ufficio.**

- essere intestate esclusivamente all'impresa beneficiaria;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione degli interventi o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

13. La Camera si riserva la più ampia facoltà di valutare l'intervento proposto o effettuato dall'impresa e l'ammissione delle singole voci di spesa, anche escludendo dal novero delle spese ammesse acquisti o investimenti non direttamente riconducibili all'attività esercitata dall'impresa ovvero marginali o non rispondenti alle finalità del presente Bando.

ARTICOLO 8 – REGIME DEGLI AIUTI E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando **sono concessi in regime *de minimis*** ai sensi dei Regolamenti n. 2023/2831 o n. 2023/2832.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
5. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande devono essere trasmesse in modalità esclusivamente telematica **con firma digitale accedendo al portale <https://restart.infocamere.it>** dalle ore 14:00 del 15 settembre 2025 alle ore 14:00

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831, si intende per "**impresa unica**" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

del 25 settembre 2025. L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE. Per l'invio telematico è necessario seguire la guida presente nella pagina del sito della Camera dedicato all'iniziativa. **È possibile precaricare la domanda a partire dalle ore 14:00 dell'8 settembre 2025.**

2. A pena di esclusione, la domanda e tutti gli allegati (ivi inclusi il modello base, i preventivi e l'eventuale dichiarazione del fornitore) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. I file, in formato CADES (.pdf.p7m), possono essere caricati nel sistema e inviati senza bisogno di specifica procura a favore di chi compie tali operazioni. La mancata firma digitale della documentazione da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente non può essere successivamente sanata e comporta l'inammissibilità del relativo documento e/o l'esclusione dell'impresa dal contributo.
3. A pena di esclusione, la pratica telematica deve contenere la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE:**
 - **modulo di domanda**, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, disponibile sul sito internet della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa, compilato in ogni sua parte;
 - **preventivi di spesa** (ovvero fatture nel caso di spese già sostenute), che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi di spesa devono essere redatti su carta intestata del fornitore; **non sono ammessi auto preventivi**;
 - **eventuale modulo ulteriori fornitori** relativo a quanto previsto all'art. 6, comma 3, compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice con firma digitale, **a pena di esclusione della relativa spesa**, oltre che firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il relativo file deve, pertanto, avere due firme digitali: quella del legale rappresentante del fornitore e quella del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda.
4. **Sono esclusi i documenti contenuti in file illeggibili o corrotti.**
5. La documentazione presentata in sede di domanda deve evidenziare chiaramente la finalità e la natura dell'intervento previsto o effettuato dall'impresa. Non è, a tal fine, sufficiente la mera allegazione del preventivo di acquisto o della fattura senza una completa descrizione dell'intervento e delle tecnologie coinvolte nel progetto. **La non esaustiva descrizione in sede di domanda dell'intervento previsto o effettuato comporta l'esclusione dell'impresa dal contributo.**
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sul modello base e deve essere coincidente.
7. Tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda è

disponibile sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it) nella pagina dedicata all'iniziativa.

8. La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda ovvero dal malfunzionamento dei sistemi di accesso e di accredito al portale per la presentazione della domanda.

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. **Le domande vengono valutate con la modalità “a sportello”** (di cui all’art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 123 del 1998) **secondo l’ordine cronologico di presentazione, indipendentemente dalla linea di intervento scelta in sede di domanda.** Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista la verifica da parte della Camera dell’attinenza della domanda agli ambiti tecnologici dell’art. 2 del presente Bando e dei fornitori di cui all’art. 6.
2. **Non è ammessa integrazione alla domanda presentata.** Laddove strettamente indispensabile a fini istruttori, la Camera può riservarsi di procedere a richiedere all’impresa ulteriori precisazioni e chiarimenti relativamente a quanto presentato. La mancata presentazione di tali precisazioni e chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni continuativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta l’esclusione della domanda dal contributo.
3. L’istruttoria si conclude con l’adozione del **provvedimento di conclusione del procedimento**, anche suddiviso in più *tranche* di domande, che viene comunicato all’impresa interessata, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione. In ogni caso, **la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera nella pagina dedicata all’iniziativa degli elenchi delle domande ammesse fino all’esaurimento delle risorse disponibili equivale a comunicazione per le imprese partecipanti.**
4. La domanda incompleta anche solo in parte e/o non correttamente compilata secondo la modulistica disponibile e le dichiarazioni da rendere, ovvero la presentazione di progetti carenti, lacunosi o non esaustivamente descritti, nonché la non completa pertinenza o non trasparenza delle spese, comporta l’inammissibilità della domanda presentata e l’esclusione dell’impresa dalle agevolazioni del presente Bando.
5. In sede di concessione, la Camera, per ogni impresa ammessa, provvede ad attribuire il **codice CUP relativo al contributo concesso** e a effettuare le verifiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115 del 2017 e s.m.i., estraendo il relativo COR e procedendo agli adempimenti conseguenti. **Il codice CUP assegnato all’impresa deve essere riportato su ogni fattura relativa al contributo**, secondo quanto previsto dall’art. 12. In particolare:
 - a) se la spesa è successiva alla concessione, il codice CUP deve essere obbligatoriamente inserito nella fattura nella sezione relativa alla causale del pagamento, a pena di esclusione della relativa spesa;
 - b) se la spesa è precedente alla concessione, il codice CUP deve essere integrato alla fattura elettronica originale, esclusivamente con le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (codice TD20). L’integrazione della fattura deve essere inviata in sede di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Le imprese ammesse ricevono apposita comunicazione di concessione del

contributo con l'indicazione del voucher riconosciuto e dei dati da inserire nei documenti di spesa di cui all'art. 12.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena la decadenza dal contributo o l'esclusione dalla rendicontazione delle spese sostenute:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 4;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, **eventuali richieste di variazione relative alle spese ovvero al cambio fornitore**, all'indirizzo promozione@rm.legalmail.camcom.it. Le eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera; **non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione del fornitore o delle spese pervenute alla Camera successivamente all'effettiva realizzazione delle spese oggetto della variazione**; le richieste di variazione devono pervenire alla Camera in tempo utile per la valutazione ed eventuale autorizzazione e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2026**; in caso contrario, non sono ammesse;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La liquidazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente Bando e avviene solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher e trasmessa con le medesime modalità. **Tutti i documenti trasmessi per la rendicontazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.**
2. **Le spese devono essere sostenute (data della fattura) e saldate (data del pagamento) nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 aprile 2026.**
3. **La rendicontazione delle spese sostenute deve essere inviata telematicamente con le medesime modalità di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 21:00 del 31 maggio 2026, pena la decadenza dal voucher.**
4. **Non è ammessa proroga dei termini di cui sopra.**
5. La pratica di rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:
 - a) **modulo di rendicontazione** debitamente compilato, reso ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano chiaramente indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa.

Nel modulo di rendicontazione è previsto un apposito spazio per inserire un'esaustiva relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;

- b) **copia delle fatture** e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), **in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa suddivise per tipologia;**
 - c) copia dei **pagamenti effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale verificabile** dal quale emerga chiaramente l'avvenuto trasferimento di denaro - definitivo e consolidato - da parte del soggetto beneficiario. **In particolare, in ogni fattura deve essere espressamente riportata nella causale, oltre alla normale indicazione del servizio reso o dell'acquisto effettuato, la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando Voucher Doppia Transizione 2025 CCIAA ROMA" e il codice CUP assegnato all'impresa in fase di concessione.** Non sono in alcun caso ammessi, anche se antecedenti alla concessione del contributo, i pagamenti effettuati in contanti, assegni, carte di credito/debito, tramite compensazione di qualunque genere o natura, qualunque forma di autofatturazione. **I documenti non conformi a quanto previsto dal presente articolo non sono ammessi e la relativa spesa viene esclusa;**
 - d) **copia dell'estratto conto rilasciato dalla Banca** dal quale emerga chiaramente l'avvenuto trasferimento di denaro - definitivo e consolidato - da parte del soggetto beneficiario al fornitore. Solo nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile, tale documento può essere sostituito dalla lista movimenti, che deve essere emessa, timbrata e firmata dalla Banca. I documenti difformi sono esclusi;
 - e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - f) il report di valutazione **"Selfi4.0"**⁷ o **"SUSTAINability"**⁸ a seconda della linea di intervento scelta;
 - g) **per le spese di cui alla LINEA B lett. f-k dell'art. 2, la relazione di un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia), utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell'intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l'intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal tecnico che certifica l'intervento e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
6. La Camera si riserva la più ampia facoltà di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. **La mancata presentazione di tali integrazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 smi, entro e non oltre il termine di 10 giorni continuativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.**
7. Tutta la **documentazione necessaria** per la presentazione della pratica di rendicontazione è resa disponibile al termine della fase di concessione sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it) nella pagina dedicata all'iniziativa.
8. Ai fini della liquidazione del contributo, la Camera provvede all'**acquisizione del**

⁷ <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>

⁸ <https://esg.dintec.it>

documento unico di regolarità contributiva (DURC), come stabilito dalla Legge n. 98 del 2013, art. 31 comma 8-bis (così modificato dall'art. 4, comma 5, legge n. 78 del 2014), eventualmente procedendo all'intervento sostitutivo, nonché agli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

9. **La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa degli elenchi delle domande ammesse alla liquidazione ovvero escluse equivale a comunicazione per le imprese partecipanti.**

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera si riserva la più ampia facoltà di svolgere tutti i controlli necessari ad accertare l'attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera devono essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Struttura "Sviluppo del Territorio e Competitività delle Imprese", dott. Emiliano Monfeli.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche in calce al modulo di domanda.